



### Sommario

#### I Atti legislativi

##### DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE** ..... 1

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/638 della Commissione, del 22 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina** ..... 14
- ★ **Regolamento (UE) 2015/639 della Commissione, del 23 aprile 2015, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di biossido di silicio (E 551) nel copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209) <sup>(1)</sup>** ..... 16
- ★ **Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012** ..... 18
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/641 della Commissione, del 23 aprile 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 23

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/642 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities, presentata dalla Grecia) .....** 25
- ★ **Decisione (UE) 2015/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, presentata dall'Irlanda) .....** 27
- ★ **Decisione (UE) 2015/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, presentata dalla Grecia) .....** 29
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/645 della Commissione, del 20 aprile 2015, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 2496] .....** 31
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/646 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine <sup>(1)</sup> .....** 79

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti legislativi)

## DIRETTIVE

### DIRETTIVA (UE) 2015/637 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

**sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La cittadinanza dell'Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, è uno dei diritti specifici garantiti ai cittadini dell'Unione dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) Il trattato di Lisbona ha rafforzato lo status di cittadinanza dell'Unione e i diritti connessi a tale status. L'articolo 23 TFUE prevede così l'adozione di direttive che stabiliscano le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati.
- (3) I valori su cui si fonda l'Unione includono la solidarietà, la non discriminazione e il rispetto dei diritti umani; nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione dovrebbe affermare i suoi valori e contribuire alla tutela dei suoi cittadini. Il diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione non rappresentati di godere della tutela consolare di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, sancito dall'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), è un'espressione della solidarietà europea. Conferisce una dimensione esterna al concetto di cittadinanza dell'Unione e rafforza l'identità dell'Unione nei paesi terzi.
- (4) La presente direttiva mira a stabilire le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare ulteriormente la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati. Tali misure dovrebbero rafforzare la certezza del diritto nonché la cooperazione efficace e la solidarietà tra autorità consolari.
- (5) In conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE e dell'articolo 23 TFUE, gli Stati membri dovrebbero fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati alle stesse condizioni dei propri cittadini. La presente direttiva fa salva la competenza degli Stati membri di determinare la portata della tutela da fornire ai propri cittadini.
- (6) La presente direttiva non incide sulle relazioni consolari tra gli Stati membri e i paesi terzi, in particolare sui loro diritti e obblighi derivanti da consuetudini e accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione del 24 aprile

<sup>(1)</sup> Parere del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

1963 sulle relazioni consolari («Convenzione di Vienna»), che gli Stati membri applicano in conformità del diritto dell'Unione. A norma dell'articolo 8 della Convenzione di Vienna, gli Stati membri possono fornire tutela consolare a nome di un altro Stato membro dopo appropriata notificazione e a meno che il paese terzo interessato non vi si opponga. Difficoltà possono verificarsi, in particolare, in relazione a situazioni riguardanti cittadini che sono anche cittadini del paese ospitante. Gli Stati membri dovrebbero, con il sostegno della cooperazione consolare locale, prendere le misure necessarie in relazione ai paesi terzi al fine di poter assicurare in ogni caso la tutela consolare per conto di altri Stati membri.

- (7) Qualora un cittadino non rappresentato abbia bisogno di tutela in un paese terzo, sono necessari una cooperazione e un coordinamento efficienti. Lo Stato membro presente nel paese terzo che presta assistenza al cittadino e lo Stato membro di cittadinanza dovrebbero cooperare strettamente. La cooperazione consolare locale può essere particolarmente complessa nel caso di cittadini non rappresentati, in quanto implica un coordinamento con autorità non rappresentate in loco oltre che, se necessario, con le ambasciate o i consolati competenti. Per colmare le lacune legate alla mancanza di un'ambasciata o di un consolato dello Stato membro di cittadinanza, occorre istituire una normativa chiara e stabile. Anche le misure esistenti devono essere chiarite al fine di garantire una tutela efficace.
- (8) I cittadini dell'Unione dovrebbero essere considerati non rappresentati in un paese terzo nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga in tale paese di alcuna ambasciata, consolato o console onorario. I cittadini dovrebbero essere considerati non rappresentati anche nel caso in cui l'ambasciata, il consolato o il console onorario locali non sia in grado per qualsivoglia motivo di fornire in un determinato caso la tutela a cui persona interessata avrebbe altrimenti diritto in conformità del diritto o della prassi nazionale. Le ambasciate e i consolati dovrebbero informarsi vicendevolmente in caso di circostanze eccezionali che potrebbero pregiudicare temporaneamente la loro capacità di fornire tutela consolare. Dovrebbero essere prese in considerazione anche l'accessibilità e la vicinanza. Per esempio, un cittadino che cerchi tutela consolare o assistenza da parte dell'ambasciata o del consolato di un altro Stato membro non dovrebbe essere reindirizzato all'ambasciata, al consolato o al console onorario del proprio Stato membro di cittadinanza se non gli è possibile, a causa della situazione locale o della mancanza di mezzi, raggiungere tali soggetti ed essere da questi raggiunto in sicurezza in modo da poter ricevere tutela consolare. La nozione di assenza di rappresentanza dovrebbe essere interpretata nell'ottica di garantire l'efficacia del diritto dei cittadini non rappresentati di essere tutelati dall'ambasciata o dal consolato di un altro Stato membro in modo non discriminatorio, tenendo conto delle singole circostanze. I cittadini aventi la cittadinanza di più Stati membri dovrebbero essere considerati non rappresentati se nessuno Stato membro di cui hanno la cittadinanza è rappresentato nel paese terzo interessato.
- (9) Al fine di garantire l'efficacia del diritto sancito nell'articolo 20, paragrafo 2, punto c), TFUE e del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito nell'articolo 7 della Carta, e tenendo conto del diritto e della prassi nazionale, uno Stato membro che presti assistenza potrebbe dover fornire tutela ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione, in base alle particolari circostanze del singolo caso. La presente direttiva non osta a che durante le consultazioni che dovrebbero svolgersi prima che si presti assistenza, lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato concordino, ove opportuno, la possibilità di estendere l'assistenza a cittadini di paesi terzi familiari del cittadino dell'Unione non rappresentato assistito oltre a quanto disposto dalla legge dello Stato membro che presta assistenza o quanto sia previsto dalla sua prassi, tenendo conto per quanto possibile delle richieste fatte dallo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato e nella misura in cui quanto concordato non sia inferiore a quanto disposto dal diritto dell'Unione. Tuttavia, gli Stati membri potrebbero non essere in grado di fornire alcuni tipi di tutela consolare, quali i documenti di viaggio provvisori, ai familiari cittadini di paesi terzi. Ove si tratti di fornire assistenza ai minori, dovrebbe essere considerato preminente l'interesse superiore del minore, conformemente all'articolo 24 della Carta, quale stabilito dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
- (10) I cittadini non rappresentati dovrebbero poter chiedere tutela consolare all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di concludere accordi pratici per la condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini non rappresentati in conformità della presente direttiva. Tali accordi sono vantaggiosi per i cittadini in quanto permettono di essere più preparati a garantire una tutela efficace. Gli Stati membri che ricevano domande di tutela dovrebbero valutare se, in un caso specifico, sia necessario fornire tutela consolare oppure se il caso possa essere trasferito all'ambasciata o al consolato designato quale competente in conformità di specifici accordi esistenti. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) tali accordi, che dovrebbero essere pubblicizzati dall'Unione e dagli Stati membri al fine di garantire la trasparenza per i cittadini non rappresentati.
- (11) La presente direttiva non dovrebbe impedire allo Stato membro non rappresentato in un paese terzo di fornire tutela consolare a un proprio cittadino, per esempio per mezzo di servizi consolari online, ove appropriato. Lo Stato membro di cittadinanza di un cittadino non rappresentato dovrebbe poter chiedere allo Stato membro a cui tale cittadino chiede o da cui riceve tutela consolare di trasferire la domanda o il caso al fine di fornire direttamente tutela consolare. Tale trasferimento non dovrebbe pregiudicare la tutela consolare del cittadino non rappresentato.

- (12) Malgrado gli Stati membri abbiano tradizioni diverse in merito alle competenze dei consoli onorari, di solito questi non offrono la stessa gamma di servizi delle ambasciate o dei consolati. Considerando il fatto che i consoli onorari spesso svolgono i propri compiti su base volontaria, si dovrebbe lasciare a ciascuno Stato membro la facoltà di decidere se la presente direttiva si debba applicare ai consoli onorari. I consoli onorari potrebbero dover fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati in base alle circostanze del singolo caso.
- (13) Le domande di tutela dovrebbero essere trattate se i richiedenti presentano un passaporto o una carta d'identità validi per cittadini dell'Unione. Tuttavia il cittadino non rappresentato che necessita di tutela consolare potrebbe non essere più in possesso dei documenti di identità. Lo status fondamentale di cittadinanza dell'Unione è conferito direttamente dal diritto dell'Unione e i documenti di identità hanno valore puramente dichiarativo. Il richiedente che non sia in grado di presentare un documento di identità valido dovrebbe quindi poter dimostrare la propria identità con qualsiasi altro mezzo. Se necessario, l'identità della persona interessata potrebbe essere verificata consultando le autorità dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino. Per quanto riguarda eventuali familiari di paesi terzi che accompagnano il richiedente, le autorità dello Stato membro di cui è cittadino il richiedente dovrebbero essere anche in grado di aiutare lo Stato membro che presta assistenza a verificare l'identità e la qualità di familiare del richiedente.
- (14) Al fine di chiarire quali misure di coordinamento e cooperazione siano necessarie, è opportuno specificare la portata della tutela consolare ai sensi della presente direttiva. La tutela consolare dei cittadini non rappresentati dovrebbe comprendere l'assistenza in una serie di situazioni tipiche in cui gli Stati membri forniscono tutela consolare ai propri cittadini sulla base delle singole circostanze, come in caso di arresto o detenzione, incidente o malattia grave e decesso, nonché l'aiuto e il rimpatrio in casi di difficoltà e l'emissione di documenti provvisori. Poiché la tutela necessaria dipende sempre dalla situazione concreta, la tutela consolare non dovrebbe essere limitata alle situazioni specificamente elencate nella presente direttiva.
- (15) Ove applicabile dovrebbero essere debitamente rispettate le volontà del cittadino, anche sull'eventualità di informare familiari o altre persone significative e, in questo caso, su chi tra essi debba essere informato. Analogamente, in caso di decesso, si dovrebbe tenere conto delle volontà dei parenti più prossimi sulle procedure da seguire in relazione alla salma del cittadino deceduto. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe essere responsabile di tali contatti.
- (16) Le autorità degli Stati membri dovrebbero cooperare e coordinarsi strettamente tra loro e con l'Unione, in particolare con la Commissione e il SEAE, in uno spirito di rispetto reciproco e solidarietà. Per garantire una cooperazione rapida ed efficace, gli Stati membri dovrebbero fornire e mantenere aggiornate le informazioni relative ai punti di contatto pertinenti negli Stati membri mediante il sito web sicuro del SEAE («Consular On Line»).
- (17) Nei paesi terzi l'Unione è rappresentata dalle proprie delegazioni, che contribuiscono, in stretta collaborazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri, all'attuazione del diritto alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 35 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva riconosce pienamente e rafforza ulteriormente il contributo che il SEAE e le delegazioni dell'Unione già forniscono, segnatamente in situazioni di crisi, in conformità della decisione 2010/427/UE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 10, della medesima.
- (18) Per quanto concerne la cooperazione locale, occorre chiarire le competenze e i rispettivi ruoli di tutti i soggetti coinvolti per garantire che i cittadini non rappresentati ricevano l'assistenza a cui hanno diritto conformemente al principio di non discriminazione. La cooperazione consolare locale dovrebbe dedicare la debita attenzione ai cittadini non rappresentati, ad esempio raccogliendo e mantenendo aggiornate le informazioni sui punti di contatto pertinenti e condividendole con le ambasciate e i consolati locali degli Stati membri e con la delegazione dell'Unione.
- (19) Le riunioni di cooperazione consolare locale, organizzate in stretta cooperazione con la delegazione dell'Unione, dovrebbero prevedere un regolare scambio di informazioni su questioni rilevanti per i cittadini non rappresentati, quali la sicurezza dei cittadini, le condizioni di detenzione, la notifica e l'accesso consolari e la cooperazione nelle situazioni di crisi. In queste riunioni gli Stati membri rappresentati dovrebbero, ove necessario, convenire accordi pratici per garantire che i cittadini non rappresentati siano tutelati efficacemente. Tali accordi potrebbero non essere necessari, per esempio, in presenza di un numero ridotto di cittadini non rappresentati.

<sup>(1)</sup> Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GUL 201 del 3.8.2010, pag. 30).

- (20) Una ripartizione chiara delle responsabilità tra Stati membri rappresentati e non rappresentati e la delegazione dell'Unione è essenziale per garantire adeguate misure di preparazione alle crisi e di gestione delle crisi. La pianificazione di emergenza in caso di crisi dovrebbe quindi essere coordinata e prendere pienamente in considerazione i cittadini non rappresentati. A tal fine, nel quadro delle misure locali di preparazione alle crisi, gli Stati membri che non dispongono di un'ambasciata o un consolato in loco dovrebbero fornire tutte le informazioni disponibili e pertinenti relativamente ai propri cittadini sul territorio. Tali informazioni dovrebbero essere opportunamente aggiornate in caso di crisi. Le ambasciate e i consolati competenti e le delegazioni dell'Unione dovrebbero essere informati e, ove appropriato, coinvolti nelle misure di preparazione alle crisi. Le informazioni relative a tali misure dovrebbero essere messe a disposizione dei cittadini non rappresentati. In caso di crisi lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza dovrebbero provvedere a coordinare il sostegno fornito ai cittadini non rappresentati e l'uso delle capacità di evacuazione disponibili sulla base della pianificazione concordata e degli sviluppi locali in modo non discriminatorio.
- (21) È opportuno potenziare l'interoperabilità tra il personale consolare e gli altri esperti in materia di gestione delle crisi, in particolare prevedendone la partecipazione alle squadre pluridisciplinari di risposta alle crisi, quali quelle previste dalle strutture di risposta alle crisi, di coordinamento operativo e di gestione delle crisi del SEAE e dal meccanismo unionale di protezione civile <sup>(1)</sup>.
- (22) Dovrebbe essere possibile richiedere il sostegno del meccanismo unionale di protezione civile se necessario per la tutela consolare di cittadini non rappresentati. Tale sostegno potrebbe essere richiesto per esempio dallo Stato guida o dallo Stato membro o dagli Stati membri che coordinano l'assistenza.
- (23) L'espressione «Stato guida» utilizzata nella presente direttiva si riferisce a uno o più Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo e incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi. Il concetto di Stato guida, definito nelle relative linee direttrici dell'Unione <sup>(2)</sup>, potrebbe essere sviluppato ulteriormente in conformità del diritto dell'Unione, in particolare della presente direttiva.
- (24) Quando è informato o riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino non rappresentato, uno Stato membro dovrebbe sempre contattare senza indugio, a eccezione di casi di estrema urgenza, lo Stato membro di cittadinanza e fornirgli tutte le informazioni pertinenti prima di prestare assistenza. Lo Stato membro di cittadinanza, a sua volta, dovrebbe fornire senza indugio tutte le informazioni del caso. Questa consultazione dovrebbe permettere allo Stato membro di cittadinanza di chiedere il trasferimento della domanda o del caso al fine di fornire direttamente tutela consolare. Questa consultazione dovrebbe anche permettere allo Stato membro interessato di scambiare informazioni pertinenti al fine, per esempio, di garantire che un cittadino non rappresentato non approfitti abusivamente del suo diritto di tutela consolare di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE. La presente direttiva non può essere invocata dai cittadini dell'Unione in caso di abuso.
- (25) La solidarietà e la cooperazione reciproche riguardano anche agli aspetti finanziari. Gli Stati membri che forniscono ai propri cittadini tutela consolare sotto forma di assistenza finanziaria lo fanno solo in ultima istanza e unicamente in casi eccezionali in cui i cittadini non possano procurarsi risorse finanziarie in altro modo, ad esempio tramite trasferimenti di denaro da parte di familiari, amici o datori di lavoro. I cittadini non rappresentati dovrebbero ricevere assistenza finanziaria alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza. Al cittadino che riceve assistenza si dovrebbe richiedere di firmare una promessa di restituzione dei costi sostenuti al proprio Stato membro di cittadinanza, a condizione che nella stessa situazione ai cittadini dello Stato membro che presta assistenza sarebbe stato richiesto di rimborsare tali costi al proprio Stato membro. Lo Stato membro di cittadinanza potrebbe poi richiedere al cittadino non rappresentato di restituire tali costi, compresi eventuali diritti consolari applicabili.
- (26) La presente direttiva dovrebbe garantire la ripartizione degli oneri finanziari e i rimborsi. Qualora la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato preveda la firma di una promessa di restituzione, lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe rimborsare i costi sostenuti allo Stato membro che presta assistenza. Dovrebbe spettare allo Stato membro che presta assistenza la decisione di richiedere o meno il rimborso dei costi sostenuti. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbero poter concordare tra loro le modalità di rimborso entro certi termini.
- (27) La tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato in caso di arresto o detenzione può comportare spese di viaggio, di soggiorno e di traduzione insolitamente elevate per le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro che presta assistenza, a seconda delle singole circostanze. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe essere informato in merito a tali spese eventuali durante la fase di

<sup>(1)</sup> Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

<sup>(2)</sup> Linee direttrici dell'Unione europea relative all'attuazione del concetto di Stato guida in materia consolare (GU C 317 del 12.12.2008, pag. 6).

consultazione, che avviene prima che sia prestata assistenza. Lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe poter chiedere il rimborso di queste spese insolitamente elevate allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino dovrebbe rimborsare i costi sostenuti allo Stato membro che presta assistenza. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbero poter concordare tra loro le modalità di rimborso entro certi termini. Sulla base del principio di non discriminazione, lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato non può richiedere ai propri cittadini di rimborsare costi di cui non si richiederebbe il rimborso ai cittadini dello Stato membro che presta assistenza.

- (28) Le procedure finanziarie dovrebbero essere semplificate per le situazioni di crisi. Date le particolarità di tali situazioni, quali l'esigenza di una risposta rapida per un numero considerevole di cittadini, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe poter richiedere e ottenere il rimborso dallo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato senza la necessità di una promessa di restituzione. Gli Stati membri di cittadinanza dei cittadini non rappresentati dovrebbero rimborsare i costi sostenuti allo Stato membro o agli Stati membri che prestano assistenza. Dovrebbe spettare allo Stato membro o agli Stati membri che prestano assistenza la decisione di richiedere o meno il rimborso dei costi sostenuti e sul tipo di rimborso. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbero poter concordare tra loro le modalità di rimborso entro certi termini. In caso di crisi che abbia o possa avere ripercussioni negative su un numero significativo di cittadini dell'Unione, e se richiesto dallo Stato membro che presta assistenza, gli Stati membri di cittadinanza dei cittadini non rappresentati dovrebbero rimborsare i costi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo dei costi sostenuti per il numero di cittadini assistiti.
- (29) La presente direttiva dovrebbe essere sottoposta a revisione tre anni dopo il suo termine di recepimento. In particolare l'eventuale necessità di rivedere le procedure finanziarie per garantire un'adeguata ripartizione degli oneri dovrebbe essere valutata alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri in merito all'attuazione e all'applicazione pratica della direttiva, compresi statistiche e casi pertinenti. La Commissione dovrebbe preparare una relazione e valutare la necessità di eventuali provvedimenti aggiuntivi e proporre, ove appropriato, modifiche alla presente direttiva al fine di facilitare l'esercizio del diritto alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione.
- (30) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> disciplina il trattamento di dati personali effettuato dagli Stati membri nell'ambito della presente direttiva.
- (31) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare disposizioni nazionali più favorevoli, purché compatibili.
- (32) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi <sup>(2)</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (33) La presente direttiva mira a promuovere la tutela consolare prevista dalla Carta. Rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, nella Carta, in particolare il principio di non discriminazione, il diritto alla vita, il diritto all'integrità della persona, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, i diritti del bambino, i diritti della difesa e il diritto a un giudice imparziale. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.
- (34) In conformità con il divieto di discriminazione contemplato dalla Carta, gli Stati membri dovrebbero dare attuazione alla presente direttiva senza operare tra i beneficiari della stessa alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- (35) È opportuno abrogare la decisione 95/553/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>(2)</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

<sup>(3)</sup> Decisione 95/553/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1995, riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari (GU L 314 del 28.12.1995, pag. 73).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

**DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

*Articolo 1*

**Oggetto**

1. La presente direttiva stabilisce le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione, sancito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE, di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro, tenendo conto anche del ruolo delle delegazioni dell'Unione nel contribuire all'attuazione di tale diritto.
2. La presente direttiva non riguarda le relazioni consolari tra gli Stati membri e i paesi terzi.

*Articolo 2*

**Principio generale**

1. Le ambasciate e i consolati degli Stati membri forniscono tutela consolare ai cittadini non rappresentati alle stesse condizioni riservate ai loro cittadini.
2. Gli Stati membri possono decidere che la presente direttiva sia applicata alla tutela consolare fornita dai consoli onorari in conformità dell'articolo 23 TFUE. Gli Stati membri garantiscono che i cittadini non rappresentati siano debitamente informati di tali decisioni e della portata della competenza dei consoli onorari a fornire tutela in un determinato caso.

*Articolo 3*

**Tutela consolare da parte dello Stato membro di cittadinanza**

Lo Stato membro di cittadinanza di un cittadino non rappresentato può chiedere allo Stato membro a cui il cittadino non rappresentato chiede o da cui riceve tutela consolare che la domanda o il caso del cittadino non rappresentato gli siano trasferiti al fine di potergli fornire tutela consolare in conformità del diritto o della prassi nazionale. Lo Stato membro che riceve tale richiesta cede il caso appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che sta fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato.

*Articolo 4*

**Cittadini non rappresentati nei paesi terzi**

Ai fini della presente direttiva, per «cittadino non rappresentato» si intende qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all'articolo 6.

*Articolo 5*

**Familiari dei cittadini non rappresentati nei paesi terzi**

Ai familiari che non sono cittadini dell'Unione e che accompagnano cittadini non rappresentati in un paese terzo è fornita tutela consolare nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbe fornita ai familiari dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, che non sono cittadini dell'Unione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale di tale Stato membro.

*Articolo 6*

**Assenza di rappresentanza**

Ai fini della presente direttiva, uno Stato membro non è rappresentato in un paese terzo se in tale paese non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o se non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso.

*Articolo 7***Accesso alla tutela consolare e altri accordi**

1. I cittadini non rappresentati hanno il diritto chiedere tutela all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro.
2. Fatto salvo l'articolo 2, uno Stato membro può rappresentare un altro Stato membro in modo permanente e le ambasciate e i consolati degli Stati membri possono, ove considerato necessario, concludere accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini non rappresentati. Gli Stati membri notificano alla Commissione e al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) tali accordi, che devono essere pubblicizzati dall'Unione e dagli Stati membri per garantire la trasparenza per i cittadini non rappresentati.
3. Nei casi in cui è stato concluso un accordo pratico secondo quanto disposto nel paragrafo 2, un'ambasciata o un consolato a cui il cittadino non rappresentato chiede tutela consolare e che non sono designati quali competenti conformemente allo specifico accordo esistente garantiscono che la domanda del cittadino sia trasferita all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare così compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato a cui il cittadino si è rivolto.

*Articolo 8***Identificazione**

1. I richiedenti tutela consolare devono dimostrare di essere cittadini dell'Unione presentando il proprio passaporto o la propria carta d'identità.
2. Se il cittadino dell'Unione non è in grado di presentare un passaporto o una carta d'identità in corso di validità, la cittadinanza può essere dimostrata con qualsiasi altro mezzo, se necessario anche tramite verifica con le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino.
3. In merito ai familiari di cui all'articolo 5, l'identità e la qualità di familiare possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo, compresa la verifica da parte dello Stato membro che presta assistenza presso le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 1.

*Articolo 9***Tipi di assistenza**

La tutela consolare di cui all'articolo 2 può comprendere tra l'altro l'assistenza nelle seguenti situazioni:

- a) in caso di arresto o detenzione;
- b) qualora il richiedente sia vittima di reato;
- c) in caso di incidente o malattia grave;
- d) in caso di decesso;
- e) qualora il richiedente necessiti di aiuto e di essere rimpatriato in caso di emergenza;
- f) qualora il richiedente necessiti di documenti di viaggio provvisori di cui alla decisione 96/409/PESC <sup>(1)</sup>.

## CAPO 2

**MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE***Articolo 10***Norme generali**

1. Le autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri cooperano e si coordinano strettamente tra loro e con l'Unione per garantire la tutela dei cittadini non rappresentati in conformità dell'articolo 2.

<sup>(1)</sup> Decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio (GUL 168 del 6.7.1996, pag. 4).

2. Quando riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino non rappresentato oppure è informato di una situazione d'emergenza individuale di un cittadino non rappresentato, quali quelle elencate nell'articolo 9, uno Stato membro si consulta senza indugio con il ministero degli affari esteri dello Stato membro di cui la persona si dichiara cittadino o, ove appropriato, con l'ambasciata o il consolato competente di tale Stato membro e gli fornisce tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in relazione all'identità della persona interessata e a eventuali costi di tutela consolare, e altresì in relazione ai familiari a cui può essere necessario fornire tutela consolare. A eccezione di casi di estrema urgenza, la consultazione avviene prima che si presti assistenza. Lo Stato membro che presta assistenza facilita anche lo scambio di informazioni tra il cittadino interessato e le autorità dello Stato membro di cittadinanza.

3. Su richiesta lo Stato membro di cittadinanza fornisce al ministero degli affari esteri o all'ambasciata o al consolato competente dello Stato membro che presta assistenza tutte le informazioni sul caso in questione. È anche responsabile di qualsiasi contatto necessario con i familiari, altre persone significative o le autorità.

4. Gli Stati membri notificano al SEAE, tramite il suo sito Internet sicuro, il punto o i punti di contatto pertinenti nei Ministeri degli affari esteri.

#### Articolo 11

### Il ruolo delle delegazioni dell'Unione

Le delegazioni dell'Unione cooperano e si coordinano strettamente con le ambasciate e i consolati degli Stati membri per contribuire alla cooperazione e al coordinamento locali e nelle situazioni di crisi, in particolare fornendo il sostegno logistico disponibile, compresi uffici e strutture organizzative, quali alloggi temporanei per il personale consolare e per le squadre di intervento. Le delegazioni dell'Unione e la sede del SEAE facilita inoltre lo scambio di informazioni tra le ambasciate e i consolati degli Stati membri e, se del caso, con le autorità locali. Le delegazioni dell'Unione mettono inoltre a disposizione informazioni generali sull'assistenza a cui potrebbero avere diritto i cittadini non rappresentati, in particolare sugli accordi pratici convenuti, ove applicabile.

#### Articolo 12

### Cooperazione locale

Le riunioni di cooperazione locale comprendono un regolare scambio di informazioni su questioni rilevanti per i cittadini non rappresentati. In tali riunioni gli Stati membri convengono, ove necessario, accordi pratici, di cui all'articolo 7, per garantire che i cittadini non rappresentati siano tutelati efficacemente nel paese terzo in questione. Salvo altrimenti concordato dagli Stati membri, la presidenza è assunta da un rappresentante di uno Stato membro in stretta cooperazione con la delegazione dell'Unione.

#### Articolo 13

### Preparazione alle crisi e cooperazione

1. La pianificazione di emergenza locale tiene conto dei cittadini non rappresentati. Gli Stati membri rappresentati in un paese terzo coordinano tra loro e con la delegazione dell'Unione i piani di emergenza per garantire che i cittadini non rappresentati ricevano piena assistenza in caso di crisi. Le ambasciate o i consolati competenti sono informati adeguatamente delle misure di preparazione alle crisi e, ove appropriato, vi sono coinvolti.

2. In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini non rappresentati. Ove possibile si informano reciprocamente, in tempo utile, delle capacità di evacuazione disponibili. Su richiesta, gli Stati membri possono ricevere sostegno dalle squadre d'intervento esistenti a livello di Unione, che comprendono esperti consolari provenienti in particolare da Stati membri non rappresentati.

3. Lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza provvedono a coordinare tutte le operazioni di sostegno ai cittadini non rappresentati con l'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della sede del SEAE. Gli Stati membri forniscono allo Stato guida o allo Stato membro o agli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui loro cittadini non rappresentati presenti in una situazione di crisi.

4. Lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza dei cittadini non rappresentati possono, se opportuno, chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle crisi del SEAE e del meccanismo unionale di protezione civile.

### CAPO 3

#### PROCEDURE FINANZIARIE

##### *Articolo 14*

##### **Norme generali**

1. I cittadini non rappresentati si impegnano a restituire al loro Stato membro di cittadinanza il costo della tutela consolare, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, utilizzando il modulo standard riportato all'allegato I. I cittadini non rappresentati sono tenuti a impegnarsi a rimborsare solo i costi che nelle stesse condizioni sarebbero stati a carico dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza.
2. Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato il rimborso dei costi di cui al paragrafo 1 utilizzando il modulo standard riportato all'allegato II. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato rimborsa tali costi entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato può chiedere al cittadino non rappresentato interessato di rimborsare tali costi.
3. Nel caso in cui la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato in caso di arresto o detenzione comporti per le autorità diplomatiche o consolari spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato, che provvede al rimborso entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi.

##### *Articolo 15*

##### **Procedura semplificata nelle situazioni di crisi**

1. In situazioni di crisi lo Stato membro che presta assistenza presenta al ministero degli affari esteri dello Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato eventuali domande di rimborso dei costi sostenuti per tutte le operazioni di sostegno al cittadino non rappresentato. Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere il rimborso anche se il cittadino non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1. Ciò non impedisce allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di chiedere il rimborso al cittadino non rappresentato interessato in base alle norme nazionali.
2. Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero di cittadini assistiti.
3. Qualora lo Stato membro che presta assistenza abbia ricevuto sostegno finanziario tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di protezione civile, il contributo dello Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato è determinato previa deduzione del contributo dell'Unione.

### CAPO 4

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### *Articolo 16*

##### **Trattamento più favorevole**

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle della presente direttiva, purché con questa compatibili.

##### *Articolo 17*

##### **Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° maggio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 18*

**Abrogazione**

La decisione 95/553/CE è abrogata a decorrere dal 1° maggio 2018.

*Articolo 19*

**Relazioni, valutazione e revisione**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva entro il 1° maggio 2021.

2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione valuta il funzionamento della presente direttiva e l'eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche per adeguare la presente direttiva al fine di facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione alla tutela consolare.

*Articolo 20*

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 21*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. MOGHERINI

## ALLEGATO I

A. Modulo comune per la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare in caso di assistenza finanziaria

PROMESSA DI RESTITUZIONE DEI COSTI PER LA TUTELA CONSOLARE  
(ASSISTENZA FINANZIARIA) — [Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/637]

Io sottoscritto/a (Sig./Sig.ra) (nome e cognome in stampatello)

titolare del passaporto n. .... emesso a .....

confermo di avere ricevuto dall'ambasciata/dal consolato di .....

..... a .....

la somma di .....

quale anticipo per .....

..... (compresi gli eventuali diritti applicabili)

e/o mi impegno e prometto di restituire, su richiesta, al ministero degli affari esteri/governo di [Stato membro di cittadinanza] .....

conformemente alla normativa di detto Stato membro l'equivalente di tale somma o l'equivalente di tutti i costi sostenuti per me o anticipatimi, compresi i costi sostenuti dai familiari che mi accompagnano, in (valuta) .....

al tasso di cambio del giorno in cui l'anticipo è stato concesso o i costi sono stati sostenuti.

Il mio indirizzo (\*) (in stampatello) (paese) .....

è il seguente: .....

DATA ..... FIRMA .....

(\*) In mancanza di un indirizzo fisso, indicare un indirizzo di contatto.

B. Modulo comune per la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare in caso di rimpatrio

PROMESSA DI RESTITUZIONE DEI COSTI PER LA TUTELA CONSOLARE  
(RIMPATRIO) — [Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/637]

Io sottoscritto/a (Sig./Sig.ra) (nome e cognome in stampatello)

nato/a (città) ..... (paese) .....

il (data) .....

titolare del passaporto n. .... emesso a .....

il ..... e della carta di identità n. ....

numero di previdenza sociale e autorità competente (se applicabile/ove necessario)

mi impegno a restituire, su richiesta, al governo di

conformemente alla normativa di detto Stato membro l'equivalente di tutti i costi sostenuti per me o anticipatimi dall'agente consolare del governo

..... a .....

ai fini o in relazione al rimpatrio a .....

del sottoscritto e dei familiari che mi accompagnano e a pagare tutti i diritti consolari connessi al rimpatrio.

Tali somme comprendono:

i) (\*) Spese di viaggio

Indennità di sussistenza

Spese varie

MENO il mio contributo

DIRITTI CONSOLARI:

Diritti connessi al rimpatrio

Diritti per la fornitura dell'assistenza

Diritti connessi al passaporto/all'emergenza

(... ore a ... per ora ...)

ii) (\*) Tutte le somme pagate per me ai fini o in relazione al mio rimpatrio e a quello dei familiari che mi accompagnano che non possono essere determinate al momento della firma della presente promessa di restituzione.

Il mio indirizzo (\*\*) (in stampatello) (paese) .....

è il seguente: .....

.....

.....

DATA ..... FIRMA .....

(\*) Cancellare la dicitura non pertinente: l'agente consolare e il richiedente devono siglare a margine ogni cancellatura.

(\*\*) In mancanza di un indirizzo fisso, indicare un indirizzo di contatto.

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO II

**Modulo di domanda di rimborso**

DOMANDA DI RIMBORSO (Articolo 14, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/637)

1. Ambasciata o consolato dello Stato membro richiedente
2. Ambasciata o consolato competente o ministero degli affari esteri dello Stato membro di cittadinanza del cittadino cui è stata prestata assistenza
3. Identificazione dell'evento  
(data, luogo)
4. Dati del cittadino o dei cittadini cui è stata prestata assistenza (da allegare su un foglio separato)

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Tipo e numero del documento di viaggio	Tipo di assistenza fornita	Costi
----------------	-------------------------	--	----------------------------	-------

5. Costi totali
  6. Conto corrente per il rimborso
  7. Allegato: promessa di restituzione (se pertinente)
-

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/638 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2015

**che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	135,5	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	151,2	0	AR
		165,1	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	324,1	0	AR
		236,2	19	BR
		356,1	0	CL
		306,4	0	TH
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	218,8	0	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	332,5	0	BR
		344,4	0	CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	381,1	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	279,4	2	BR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

**REGOLAMENTO (UE) 2015/639 DELLA COMMISSIONE****del 23 aprile 2015****che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di biossido di silicio (E 551) nel copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e specifica le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il regolamento (UE) n. 685/2014 della Commissione <sup>(3)</sup> autorizza l'uso del copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (copolimero a innesto di PVA-PEG) (E 1209) nei complementi alimentari in forma solida.
- (4) Per migliorare le proprietà di scorrimento del polimero in polvere, nel copolimero a innesto di PVA-PEG viene impiegato biossido di silicio (E 551). Il trasferimento di biossido di silicio previsto nell'alimento finale usando il copolimero a innesto di PVA-PEG è di 300-500 mg/kg. A questo livello il biossido di silicio non ha alcuna funzione tecnologica nei complementi alimentari.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza del copolimero a innesto di PVA-PEG usato come additivo alimentare, concludendo che il suo uso come rivestimento filmogeno nei complementi alimentari non presenta problemi di sicurezza per gli impieghi proposti <sup>(4)</sup>. Tale valutazione ha preso in considerazione anche l'uso specificato di biossido di silicio nel copolimero a innesto di PVA-PEG.
- (6) È pertanto opportuno autorizzare l'uso di biossido di silicio nel copolimero a innesto di PVA-PEG.
- (7) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1)<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 685/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole nei complementi alimentari solidi (GUL 182 del 21.6.2014, pag. 23).<sup>(4)</sup> The EFSA Journal 2013; 11(8): 3303.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

*ALLEGATO*

Nella parte 2 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, dopo la terza voce relativa all'additivo alimentare E 551 è inserita la seguente voce:

«E 551	Diossido di silicio	5 000 mg/kg nella preparazione	E 1209 copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole»
--------	---------------------	--------------------------------	---

**REGOLAMENTO (UE) 2015/640 DELLA COMMISSIONE****del 23 aprile 2015****relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, lettera e), punto vi),

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 216/2008 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (nel prosieguo «l'Agenzia») deve adottare le necessarie norme di attuazione relative ai requisiti comuni di aeronavigabilità per tutta l'Unione.
- (2) Tali requisiti coprono l'intero ciclo di vita dei prodotti aeronautici e comprendono specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni da attuare dopo il rilascio iniziale di un certificato di omologazione del tipo, per motivi di sicurezza.
- (3) Occorre incorporare nell'ordinamento dell'Unione i requisiti tecnici della norma JAR-26 «Additional Airworthiness Requirements for Operations» («Requisiti di aeronavigabilità supplementari per le operazioni di volo»), emessa dalle Joint Aviation Authorities (JAA) il 13 luglio 1998 e modificata dall'emendamento 3 del 1° dicembre 2005, in quanto le JAA hanno cessato di esistere il 30 giugno 2009 e il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 è stato esteso alle operazioni di volo il 20 febbraio 2008.
- (4) Per garantire la coerenza e chiarire gli obblighi connessi all'aeronavigabilità è opportuno inserire un riferimento al presente regolamento nel regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (5) Al fine di garantire una transizione senza difficoltà ed evitare interruzioni, è opportuno prevedere misure transitorie adeguate.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall'Agenzia conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Campo d'applicazione**

Il presente regolamento stabilisce specifiche di aeronavigabilità supplementari finalizzate al mantenimento dell'aeronavigabilità e al miglioramento della sicurezza di:

- a) aeromobili registrati in uno Stato membro;
- b) aeromobili registrati in un paese terzo e utilizzati da un operatore per il quale uno Stato membro assicura la sorveglianza.

<sup>(1)</sup> GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

*Articolo 2***Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento, per

- a) «configurazione operativa massima di sedili passeggeri», si intende la massima capacità di sedili passeggeri di un singolo aeromobile, con l'esclusione dei sedili dell'equipaggio, stabilita a fini operativi e specificata nel manuale delle operazioni;
- b) «velivolo pesante», si intende un velivolo dotato delle specifiche di certificazione per velivoli pesanti «CS-25» o equivalenti nella propria base di certificazione.

*Articolo 3***Specifiche di aeronavigabilità supplementari per un determinato tipo di operazione**

Quando utilizzano l'aeromobile di cui all'articolo 1, gli operatori per i quali uno Stato membro assicura la sorveglianza rispettano le disposizioni dell'allegato I.

*Articolo 4***Modifica del regolamento (UE) n. 965/2012**

L'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento, al fine di inserirvi un riferimento al presente regolamento.

*Articolo 5***Disposizioni transitorie**

Gli aeromobili per i quali i rispettivi operatori hanno dimostrato all'autorità competente di ottemperare alla norma JAR-26 «Additional Airworthiness Requirements for Operations» (nel prosieguo «requisiti JAR-26»), adottata dalle Joint Aviation Authorities il 13 luglio 1998 e successivamente modificata dall'emendamento 3 del 1° dicembre 2005, prima delle date di applicazione di cui all'articolo 6, sono ritenuti conformi alle specifiche equivalenti di cui all'allegato I del presente regolamento.

Gli aeromobili per i quali, a norma del primo comma, sia stata dimostrata la conformità ai requisiti JAR-26 equivalenti alle specifiche di cui ai punti 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 e 26.250 dell'allegato I del presente regolamento non devono essere successivamente modificati in modo tale da comprometterne la conformità ai requisiti JAR-26 di cui trattasi.

*Articolo 6***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2015.

Tuttavia, i punti 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 e 26.250 dell'allegato I si applicano dal 14 maggio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO I

## PARTE 26

## SPECIFICHE DI AERONAVIGABILITÀ SUPPLEMENTARI PER LE OPERAZIONI

## INDICE

## CAPO A — DISPOSIZIONI GENERALI

26.10 Autorità competente

26.20 Equipaggiamento non operativo temporaneo

26.30 Dimostrazione della conformità

## CAPO B — VELIVOLI PESANTI

26.50 Sedili, cuccette, bretelle di sicurezza e imbracature

26.100 Ubicazione delle uscite di emergenza

26.105 Accesso alle uscite di emergenza

26.110 Indicazioni delle uscite di emergenza

26.120 Illuminazione di emergenza interna e funzionamento delle luci di emergenza

26.150 Arredi dei compartimenti

26.155 Infiammabilità del rivestimento della stiva

26.160 Protezione antincendio dei servizi igienici

26.200 Allarme sonoro del carrello di atterraggio

26.250 Sistemi operativi della porta del compartimento dell'equipaggio di condotta — incapacità singola

## CAPO A

## DISPOSIZIONI GENERALI

**26.10 Autorità competente**

Ai fini della parte di cui al presente allegato, l'autorità competente alla quale gli operatori devono dimostrare la conformità alle specifiche è l'autorità designata dallo Stato membro dove si trova il centro d'attività principale dell'operatore.

**26.20 Equipaggiamento non operativo temporaneo**

Un volo non può essere iniziato nel caso in cui uno o più strumenti, elementi di equipaggiamento o funzioni dell'aeromobile necessari a norma della presente parte sia non operativo o mancante, salvo deroga iscritta nella lista degli equipaggiamenti minimi, in conformità al disposto della parte ORO.MLR.105, e approvata dall'autorità competente.

**26.30 Dimostrazione della conformità**

- a) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008, l'Agenzia elabora specifiche di certificazione che serviranno da parametri per dimostrare la conformità dei prodotti alla presente parte. Le specifiche di certificazione devono essere sufficientemente dettagliate e specifiche, indicando agli operatori le condizioni alle quali possono dimostrare la conformità ai requisiti della presente parte.
- b) Gli operatori possono dimostrare la conformità ai requisiti della presente parte conformandosi:
  - i) alle specifiche dettagliate elaborate dall'Agenzia di cui alla lettera a) o alle specifiche equivalenti elaborate dall'Agenzia a norma della parte 21.A.16 A; oppure
  - ii) a norme tecniche che offrano un livello di sicurezza equivalente a quello delle norme di cui alle specifiche suddette.

## CAPO B

**VELIVOLI PESANTI****26.50 Sedili, cuccette, bretelle di sicurezza e imbracature**

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale omologati a partire dal 1° gennaio 1958 assicurano che ciascun sedile destinato all'equipaggio di condotta o di cabina e il suo sistema di ritenuta siano configurati in modo da assicurare un livello ottimale di protezione in caso di atterraggio di emergenza, pur consentendo all'occupante di espletare le necessarie funzioni e facilitando una rapida uscita.

**26.100 Ubicazione delle uscite di emergenza**

Salvo per i velivoli dotati di una configurazione di uscite di sicurezza installata e approvata prima del 1° aprile 1999, gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale aventi una configurazione massima operativa di posti passeggeri superiore a diciannove in cui una o più uscite di sicurezza siano disattivate assicurano che la distanza fra le uscite residue rimanga compatibile con le esigenze di un'evacuazione efficace.

**26.105 Accesso alle uscite di emergenza**

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale forniscono mezzi atti a facilitare lo spostamento rapido e agevole di ciascun passeggero dal proprio sedile all'uscita di emergenza in caso di evacuazione di emergenza.

**26.110 Indicazioni delle uscite di emergenza**

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale si conformano ai seguenti requisiti:

- a) fornitura di mezzi atti a facilitare l'individuazione, l'accesso e l'utilizzo delle uscite di emergenza da parte degli occupanti della cabina in condizioni prevedibili in cabina in caso di evacuazione di emergenza;
- b) fornitura di mezzi atti a facilitare l'individuazione e l'utilizzo delle uscite di emergenza da parte del personale situato all'esterno del velivolo in caso di evacuazione di emergenza.

**26.120 Illuminazione di emergenza interna e funzionamento delle luci di emergenza**

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale forniscono mezzi atti a garantire che la segnaletica luminosa delle uscite, l'illuminazione generale della cabina e delle aree di uscita e l'illuminazione a basso livello dei percorsi di uscita siano funzionanti per facilitare l'individuazione delle uscite e il movimento dei passeggeri verso le uscite in caso di evacuazione di emergenza.

**26.150 Arredi dei compartimenti**

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale si conformano ai seguenti requisiti:

- a) tutti i materiali e gli equipaggiamenti utilizzati in compartimenti occupati dall'equipaggio o dai passeggeri devono possedere caratteristiche di infiammabilità in grado di ridurre al minimo gli effetti degli incendi a bordo e mantenere condizioni di sopravvivenza nella cabina per un periodo sufficiente all'evacuazione dell'aeromobile;
- b) il divieto di fumare deve essere indicato con apposite targhe;
- c) i contenitori per rifiuti devono garantire il contenimento della combustione interna e recare l'indicazione del divieto di introdurre residui di sigarette, sigari e pipe.

**26.155 Infiammabilità del rivestimento della stiva**

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale omologati dopo il 1° gennaio 1958 assicurano che i rivestimenti delle stive di classe C e D siano costituiti da materiali atti a prevenire adeguatamente che gli effetti di un incendio nella stiva mettano in pericolo l'aeromobile o i suoi occupanti.

**26.160 Protezione antincendio dei servizi igienici**

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale aventi una configurazione massima operativa di posti passeggeri superiore a diciannove si conformano ai requisiti seguenti:

i servizi igienici sono dotati di:

- a) dispositivi di rilevamento del fumo;
- b) dispositivi di estinzione automatica di incendi originati in ciascun contenitore per rifiuti.

**26.200 Allarme sonoro del carrello di atterraggio**

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale assicurano l'installazione di un dispositivo adeguato di allarme sonoro del carrello di atterraggio per ridurre significativamente il rischio di atterraggio con carrello involontariamente represso.

**26.250 Sistemi operativi della porta del compartimento dell'equipaggio di condotta — incapacità singola**

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale assicurano che i sistemi operativi della porta del compartimento dell'equipaggio di condotta, ove esistano, siano dotati di modalità di apertura alternativa per agevolare l'accesso dell'equipaggio di cabina a detto compartimento in caso di incapacità di un singolo membro dell'equipaggio di condotta.

---

**ALLEGATO II**

All'allegato III (Parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012, al punto ORO.AOC.100, la lettera c), punto 1), è sostituita dal testo seguente:

- «1) essi soddisfano tutti i requisiti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008, del presente allegato (Parte ORO), dell'allegato IV (Parte CAT) e dell'allegato V (Parte SpA) del presente regolamento, nonché dell'allegato I (Parte 26) del regolamento (UE) 2015/640 (\*);

---

(\*) Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).»

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/641 DELLA COMMISSIONE****del 23 aprile 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	91,2
	TN	464,3
	TR	94,0
	ZZ	216,5
0707 00 05	AL	59,9
	EG	191,6
	MA	176,1
	TR	125,6
0709 91 00	ZZ	138,3
	TR	209,1
	ZZ	209,1
0709 93 10	TR	209,1
	MA	123,9
	TR	144,8
0805 10 20	ZZ	134,4
	EG	46,8
	IL	60,8
	MA	64,3
	TN	55,7
0805 50 10	TR	70,3
	ZZ	59,6
	BO	97,3
	TR	68,6
0808 10 80	ZZ	83,0
	AR	87,8
	BR	94,0
	CL	148,8
	CN	83,8
	MK	30,8
	NZ	142,6
	US	244,3
	ZA	120,4
	ZZ	119,1
0808 30 90	AR	145,3
	CL	133,3
	CN	116,0
	ZA	125,4
	ZZ	130,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2015/642 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2015

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities, presentata dalla Grecia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(2)</sup>, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(4)</sup> consente di mobilitare il FEG entro l'importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).
- (3) Il 4 settembre 2014, la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 46 imprese operanti nella divisione 58 (attività editoriali) della NACE Rev. 2 <sup>(5)</sup> situate nella regione di livello NUTS 2 dell'Attica (EL 30) in Grecia, e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario del FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È quindi opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di importo pari a 3 746 700 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 3 746 700 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

<sup>(2)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GUL 167 del 29.6.2009, pag. 26).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GUL 393 del 30.12.2006, pag. 1).

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

---

**DECISIONE (UE) 2015/643 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 15 aprile 2015****sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, presentata dall'Irlanda)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(2)</sup>, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(4)</sup> consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).
- (3) Il 19 settembre 2014 l'Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd e due fornitori in Irlanda, e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa come previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda soddisfa le condizioni per la determinazione del contributo finanziario del FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario pari a 2 490 758 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Irlanda,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 490 758 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

<sup>(2)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

---

**DECISIONE (UE) 2015/644 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 15 aprile 2015****concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, presentata dalla Grecia)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(2)</sup>, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(4)</sup> consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo massimo annuo di 150 milioni di EUR (prezzi 2011).
- (3) Il 4 settembre 2014 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 16 imprese operanti nella divisione 60 [«Attività di programmazione e trasmissione» <sup>(5)</sup>] della NACE Rev. 2 situate nella regione di livello NUTS 2 dell'Attica (EL 30) in Grecia, e ha inviato ulteriori informazioni a complemento della stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario da parte del FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per erogare un contributo finanziario pari a 5 046 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il FEG è mobilitato per erogare l'importo di 5 046 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

<sup>(2)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GUL 167 del 29.6.2009, pag. 26).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GUL 393 del 30.12.2006, pag. 1).

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/645 DELLA COMMISSIONE****del 20 aprile 2015****che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio***[notificata con il numero C(2015) 2496]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 79, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 istituisce un regime di controllo, ispezione ed esecuzione, al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nell'Unione. Detto regolamento prevede che, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione possano effettuare ispezioni, conformemente alle disposizioni del regolamento stesso, nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le modalità di applicazione del sistema di controllo dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 prevede che l'elenco degli ispettori dell'Unione sia adottato dalla Commissione in base alle notifiche degli Stati membri e dell'Agenzia europea di controllo della pesca («l'Agenzia»).
- (4) Un primo elenco di ispettori dell'Unione è stato istituito con decisione di esecuzione 2011/883/UE della Commissione <sup>(3)</sup>. Tale elenco è stato sostituito da un nuovo elenco di ispettori dell'Unione istituito con decisione di esecuzione 2013/174/UE della Commissione <sup>(4)</sup> e successivamente con decisione di esecuzione 2014/120/UE della Commissione <sup>(5)</sup>. A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, una volta stabilito l'elenco iniziale, gli Stati membri e l'Agenzia devono notificare, entro il mese di ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all'elenco per l'anno civile successivo e la Commissione deve modificare l'elenco di conseguenza entro il 31 dicembre.
- (5) Alcuni Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca hanno notificato modifiche all'attuale elenco degli ispettori. In base a tali modifiche occorre pertanto sostituire l'elenco istituito con decisione di esecuzione 2014/120/UE con un nuovo elenco degli ispettori dell'Unione. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2011/883/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GUL 343 del 23.12.2011, pag. 123).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2013/174/UE della Commissione, dell'8 aprile 2013, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GUL 101 del 10.4.2013, pag. 31).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione 2014/120/UE della Commissione, del 4 marzo 2014, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GUL 66 del 6.3.2014, pag. 31).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'elenco degli ispettori dell'Unione figura in allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La decisione di esecuzione 2014/120/UE è abrogata.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2015

*Per la Commissione*  
Karmenu VELLA  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**Elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE)  
n. 1224/2009**

Paese	Ispettori
Belgio	De Vleeschouwer, Guy Devogel, Geert Lieben, Richard Monteyne, Ian
Bulgaria	Cholakov, Atanas Damyanov, Konstantin Iliev, Iliyan Ivanov, Todor Kerekov, Nikolay Raev, Yordan
Repubblica ceca	non applicabile
Danimarca	Aasted, Lars Jerne Akselsen, Ole Andersen, Dan Søgård Andersen, Hanne Skjæmt Andersen, Lars Ole Andersen, Mogens Godsk Andersen, Niels Jørgen Anton Andersen, Peter Bunk Anderson, Jacob Edward Astrup, Iben Bache, René Bang, Mai Beck, Bjarne Baagø Bendtsen, Lars Kjærsgaard Bernholm, Kristian Burgwaldt Andersen, Martin Carl, Morten Hansen Christensen, Jesper Just Christensen, Peter Grim Christensen, Thomas Christiansen, Michael Koustrup Damsgaard, Kresten

Paese	Ispettori
	Degn, Jesper Leon
	Due-Boje, Thomas Zinck
	Dølling, Robert
	Ebert, Thomas Axel Regaard
	Eiersted, Jesper Bech
	Eilers, Bjarne
	Elnef, Frank Godt
	Fick, Carsten
	Frandsen, Rene Brian
	Frederiksen, Torben Broe
	Gotved, Jesper Hovby
	Groth, Niels
	Grupe, Poul
	Gaarde, Børge
	Handrup, Jacob
	Hansen, Bruno Ellekær
	Hansen, Gunnar Beck
	Hansen, Henning Skødt
	Hansen, Ina Kjærgaard
	Hansen, Jan Duval
	Hansen, John Daugaard
	Hansen, Martin
	Hansen, Martin Baldur
	Hansen, Ole
	Hansen, Thomas
	Harbo, Christen Christensen
	Harrison, Dorte Kronborg
	Heldager, Peter
	Hestbek, Flemming
	Høgild, Lars
	Højrup, Torben
	Jaeger, Michael Wassermann
	Jensen, Anker Mark
	Jensen, Flemming Bergtorp
	Jensen, Hanne Juul
	Jensen, Jimmy Langelund

Paese	Ispettori
	Jensen, Jonas Krøyer
	Jensen, Lars Henrik
	Jensen, Lone A.
	Jensen, René Sandholt
	Jensen, Søren Palle
	Jespersen, René
	Johansen, Allan
	Juul, Torben
	Jørgensen, Kristian Sandal
	Jørgensen, Lasse Elmgren
	Jørgensen, Ole Holmberg
	Karlsen, Jesper Herning
	Knudsen, Malene
	Knudsen, Niels Christian
	Knudsen, Ole Hvid
	Kofoed, Kim Windahl
	Kokholm, Peder
	Kristensen, Henrik
	Kristensen, Jeanne Marie
	Kristensen, Peter Holmgaard
	Larsen, Michael Søeballe
	Larsen, Peter Hjort
	Larsen, Tim Bonde
	Lundbæk, Tommy Oldenborg
	Madsen, Arne
	Madsen, Jens-Erik
	Madsen, Johnny Gravesen
	Mortensen, Erik
	Mortensen, Jan Lindholdt
	Møller, Gert
	Nielsen, Christian
	Nielsen, Dan Randum
	Nielsen, Dion
	Nielsen, Hans Henrik
	Nielsen, Henrik
	Nielsen, Henrik Frühstück

Paese	Ispettori
	Nielsen, Henrik Kruse
	Nielsen, Jeppe
	Nielsen, Tage Kim
	Nielsen, Niels Kristian
	Nielsen, Steen
	Nielsen, Søren
	Nielsen, Søren Egelund
	Nielsen, Trine Fris
	Nørgaard, Max Reno Bang
	Paulsen, Kim Thor
	Pedersen, Claus
	Pedersen, Knud Jan
	Petersen, Christina Holmer
	Petersen, Henning Juul
	Petersen, Jimmy Torben
	Porsmose, Tommy
	Poulsen, Bue
	Poulsen, Janni Branderup
	Poulsen, John
	Ramm, Heine
	Risager, Preben
	Rømer, Jan
	Schjoldager, Tim Rasmussen
	Schmidt, Stefan Götttsche
	Schou, Kasper
	Schultz, Flemming
	Siegumfeldt, Jeanette
	Simonsen, Kjeld
	Simonsen, Morten
	Skrivergaard, Lennart
	Søholt, Finn
	Sørensen, Allan Lindgaard
	Thomsen, Bjarne Kondrup
	Thomsen, Klaus Ringive Solgaard
	Thorsen, Michael
	Trab, Jens Ole

Paese	Ispettori
	Vind, Finn Vistrup, Annette Klarlund Wille, Claus Wind, Bernt Paul Østergaard, Lars
Germania	Abs, Volker Angermann, Henry Barth, Mario Baumann, Jörg Bembenek, Jörg Bergmann, Udo Bernhagen, Sven Bieder, Mathias Birkholz, Siegfried Bloch, Ralf Borchardt, Erwin Bordolo, Jan Borowy, Matthias Bösherz, Andreas Brieger, Martin Brunnlieb, Jürgen Buchholz, Matthias Büttner, Harald Cassens, Enno Christiansen, Dirk Döhnert, Tilman Drenkhahn, Michael Dürbrock, Dierk Ehlers, Klaus Erdmann, Christian Fink, Jens Franke, Hermann Franz, Martin Frenz, Sandro Garbe, Robert Golz, Ulrich

Paese	Ispettori
	Gräfe, Roland
	Grawe, André
	Griemberg, Lars
	Haase, Christian
	Hannes, Christoph
	Hänse, Dirk
	Hansen, Hagen
	Heidkamp, Max
	Heisler, Lars
	Herda, Heinrich
	Hickmann, Michael
	Homeister, Alfred
	Hoyer, Oliver
	Käding, Christian
	Keidel, Quirin
	Kersten, Mickel
	Klimeck, Uwe
	Köhn, Thorsten
	Kollath, Mark
	Kopec, Reinhard
	Kraack, Sönke
	Krüger, Martin
	Krüger, Torsten
	Kupfer, Christian
	Kutschke, Holger
	Lange, Michael
	Lehmann, Jan
	Lorenzen, Alexander
	Lübke, Torsten
	Lührs, Carsten
	Möhring, Torsten
	Mücher, Martin
	Mundt, Mario
	Nickel, Jörg
	Nitze, Andreas
	Nöckel, Stefan

Paese	Ispettori
	Pauls, Werner Perkuhn, Martin Pöttsch, Frank Raabe, Karsten Radzanowski, Sven Ramm, Jörg Reimers, Andre Remitz, Lutz Rutz, Dietmar Sauerwein, Dirk Schmidt, Harald Schmiedeberg, Christian Schuchardt, Karsten Schuler, Claas Sehne, Dirk Skrey, Erich Slabik, Peter Springer, Gunnar Stüber, Jan Sturm, Jochen Sween, Gorm Taubert, Christian Teetzmann, Julian Thieme, Stefan Thomas, Raik Vetterick, Arno Wagner, Ralf Welz, Henning Welz, Oliver Wendt, René Wessels, Heinz Wichert, Peter Wolken, Hans
Estonia	Grossmann, Meit Kutsar, Andres Lasn, Margus

Paese	Ispettori
	Nigu, Silver Niinemaa, Endel Pai, Aare Parts, Erik Soll, Simon Torn, Kerdo Ulla, Indrek Varblane, Viljar
Irlanda	Allan, Damien Amrien, Rudi Andersson, Kareen Ankers, Brian Barber, Kevin Barcoe, Michael Barrett, Elizabeth Breen, Kieran Brennan, Colm Brophy, James Browne, Brendan Brunicardi, Michael Buckley, Anthony Buckley, John Butler, John Byrne, Kenneth Byrne, Paul Cagney, Daniel Chute, Killian Chute, Richard Clarke, Tadhg Connaghan, Fintan Connery, Paul Connolly, Stephen Corish, Cormac Corrigan, Kevin Cotter, Jamie Coughlan, Susan

Paese	Ispettori
	Counihan, Martin
	Craven, Cormac
	Croke, Jason
	Cronin, Philip
	Cummins, William
	Cunningham, Diarmuid
	Curran, Donal
	Daly, Brendan
	Devaney, Michael
	Doherty, Anita
	Doherty, Patrick
	Donachie, Martin
	Donaldson, Stuart
	Duane, Paul
	Ducker, Nigel
	Duggan, Cian
	Dullea, Michael
	Falvey, John
	Fanning, Grace
	Farrelly, Emmett
	Fealy, Gerard
	Fenton, Gary
	Finegan, Ultan
	Fitzgerald, Brian
	Fitzgerald, Richard
	Fitzpatrick, Gerard
	Fleming, David
	Flynn, Alan
	Foley, Brendan
	Foley, Connor
	Foley, Kevin
	Foran, Bryan
	Gallagher, Neil
	Gallagher, Paddy
	Gleeson, Marie
	Gormanly, Breda

Paese	Ispettori
	Greenwood, Mark
	Hamilton, Ken
	Hannon, Gary
	Hanrahan, Michael
	Harkin, Patrick
	Hastings, Brian
	Healy, Jeffrey
	Healy, John
	Hederman, John
	Heffernan, Bernard
	Hegarty, Mark
	Henson, Marie
	Hewson, Kevin
	Hickey, Andrew
	Hickey, Adrian
	Humphries, Daniel
	Ivory, Sean
	Kavanagh, Paul
	Keeley, David
	Keirse, Gavin
	Kennedy, Liam
	Keogh, Mark
	Kickham, Jon-Laurence
	Kinsella, Gordon
	Laide, Cathal
	Landy, Glenn
	Leahy, Brian
	Linehan, Sean
	Lynch, Gerard
	Lynch, Grainne
	MacGabhann, Declan
	Mackey, Eoin
	Maguire, Paul
	Mallon, Keith
	Maloney, Nessa
	Maunsell, Blaitthin

Paese	Ispettori
	McCaffrey, Lesley
	McCarthy, Niall
	McCarthy, Paul
	McCoy, Sean
	McDermott, Paul
	McGee, Paul
	McGrath, Owen
	McGrath, Richard
	McGroary, Peter
	McKenna, David
	Mc Keown, Amelia
	McNamara, Ken
	McNamara, Paul
	McWilliams, Stuart
	Melvin, David
	Meredith, Helen
	Minehane, Ken
	Molloy, John Paul
	Moloney, Kara
	Mooney, Gerard
	Mooney, Keith
	Moore, Conor
	Mullane, Patrick
	Mullane, Paul
	Mullery, Alan
	Mundy, Brendan
	Murphy, Aidan
	Murphy, Barry
	Murphy, Claire
	Murphy, Christopher
	Murphy, Honor
	Murphy, John
	Murran, Sean
	Murray, Paul
	Nalty, Christopher
	Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Paese	Ispettori
	Nolan, Brian
	O'Brien, Amanda
	O'Brien, Jason
	O'Brien, Paul
	O'Callaghan, Maria
	O'Ceallaigh, Kevin
	O'Donnell, Pearse
	O'Donovan, Bernard
	O'Dowd, Brendan
	O'Flynn, Aisling
	O'Grady, Vivienne
	O'Mahony, Karl
	O'Neill, Shane
	O'Regan, Alan
	O'Regan, Cliona
	O'Sullivan, Aileen
	Patterson, Adrienne
	Patterson, John
	Pender, Darragh
	Piper, David
	Pyke, Gavin
	Pyne, Alan
	Quigg, James
	Quigley, Declan
	Raferty, Damien
	Reidy, Patrick
	Ridge, Patrick
	Robinson, Niall
	Ryan, Fergal
	Ryan, Marcus
	Scalici, Fabio
	Shalloo, Jim
	Sills, Barry
	Sinnott, Lee
	Smyth, Eoin
	Snowdon, Edward

Paese	Ispettori
	Sweetnam, Vincent Troy, Ivan Valls Senties, Virginia Verling, Ronan Wall, Vanessa Wallace, Eugene Walsh, Conleth Walsh, Karen Weldon, James White, John Wise, James
Grecia	Αβραμίδης, Παναγιώτης Αδαμαντιάδου, Γεωργία Αδαμοπούλου, Γεωργία Ακριβός, Δημήτριος Αλεξίου, Νικόλαος Αλυφαντάκης, Εμμανουήλ Ανασότζης, Κωνσταντίνος Ανδριοπούλου, Μαρία Αντωνίου, Ευθύμιος Αποστολίδης, Δημήτριος Βαΐτσης, Γεώργιος Βαρδιδάκη, Ευρύκλεια Βαρελόπουλος, Ευάγγελος-Χρήστος Βαρλάς, Χρήστος Βασιλείου, Βάσω Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος Βεργίνης, Αναστάσιος Βέρρας, Ανδρέας Βιδάλη, Μαρία Βορτελίνας, Γεώργιος Βουρλέτσης, Σωτήριος Γαβαλάς, Αντώνιος Γαλανάκης, Ανδρέας Γαλούζης, Γεώργιος Γεωργαντζόπουλος, Θεόδωρος

Paese	Ispettori
	Γεωργατζής, Ιωάννης
	Γεωργιάδη, Μαρία
	Γιαννούσης, Βασίλειος
	Γκάζας, Γεώργιος
	Γκανατσούλα, Ελένη
	Γκορίτσας, Γεώργιος
	Γογοδώνης, Δημήτριος
	Γυπαράκης, Νικόλαος
	Δαδρώνης, Κωνσταντίνος
	Δημόπουλος, Απόστολος
	Διαμαντάκης, Αθανάσιος
	Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος
	Δομαζινάκη, Αλεξάνδρα
	Δούνας, Προκόπιος
	Δούτσης, Δημήτριος
	Δρόλαπα, Ευθυμία
	Δροσάκης, Σπυρίδων
	Δρόσος, Ιάκωβος
	Δροσούνης, Στέφανος
	Ελευθερίου, Κωνσταντίνος
	Ευαγγελάτος, Νικόλαος
	Ευμορφούλης, Χαρίλαος
	Ζαβιτσάνος, Βασίλειος
	Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος
	Ζαμπετάκης, Νικόλαος
	Ζαφειράκης, Διονύσιος
	Ζήσης, Μαρίνος
	Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος
	Ζουριδάκης, Μιλτιάδης
	Ζώγαλης, Παναγιώτης
	Ηλίου, Σπυρίδωνας
	Θεοδωράκη, Βασιλική
	Θεοδωρούλη, Αιμιλία
	Θεοχαρόπουλος, Αθανάσιος
	Κάβουρας, Ιωάννης
	Καλλινίκος, Κωνσταντίνος

Paese	Ispettori
	Καλογήρου, Νικόλαος
	Καπέλος, Ιωάννης
	Καρακοντής, Αντώνιος
	Καραπαναγιώτης, Ευστράτιος
	Καραραμπατζάκης, Ιωάννης
	Καρατζής, Σπυρίδων
	Καρούντζος, Ιωάννης
	Καρουσιανός, Στέφανος
	Κάσση, Βασιλική
	Καστάνης, Χρήστος
	Κατσακούλης, Παράσχος
	Κατσάμπας, Νικόλαος
	Κάτσης, Αναστάσιος
	Κατσιγιάννης, Κωνσταντίνος
	Καψάσκη, Παρασκευάς
	Κιαγιάς, Χαράλαμπος
	Κοκκάλας, Νικόλαος
	Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος
	Κομνηνός, Δημήτριος
	Κοντοβάς, Γρηγόριος
	Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος
	Κοντοπούλου, Ελένη
	Κοντός, Παναγιώτης
	Κορωνάιος, Γεώργιος
	Κοσμάς, Στυλιανός
	Κοτρώτσος Αντώνιος
	Κουζίλου, Σταυρούλα
	Κουκάρας, Ευάγγελος
	Κουκλατζής, Δημήτριος
	Κουλαξίδης, Δρακούλης
	Κουμπανάκη, Θεοδώρα
	Κουρελή, Ιωάννα
	Κουρούλης, Στυλιανός
	Κούτσικου, Χριστίνα
	Κραουνάκης, Γεώργιος
	Κυριάκου, Ιωάννης

Paese	Ispettori
	Κυρίτσης, Ιωάννης
	Κωνσταντέλλος, Θεόδωρος
	Κωστάκης, Μιχαήλ
	Λεκάκος, Θεόδωρος
	Λεονταράκης, Παναγιώτης
	Λυγκώνη, Ελένη
	Λυμπέρης, Σπυρίδων
	Μαΐλης, Στέφανος
	Μαλαμάκης, Γεώργιος
	Μαλαφούρης, Σπυρίδων
	Μάλλιος, Γεώργιος
	Μανιάτη, Ανδριάνα
	Μανιδάκης, Δημήτριος
	Μανούσος, Αντώνιος
	Μαραγκού, Άννα
	Μαραθάκης, Κωνσταντίνος
	Μαργώνης, Γεώργιος
	Μαρινάκη, Βασιλική
	Μαρκέλος, Θεοδόσιος
	Μαρκουλάκη, Κυριακή
	Μαχαιρίδης, Νικόλαος
	Μηνάς, Σωκράτης
	Μήτρου, Παντελεήμων
	Μητσάκου, Ελένη
	Μήτσου, Σαπφώ
	Μόσχος, Δημήτριος
	Μουστάκας, Γρηγόριος
	Μπαλατσούκας, Θεοφάνης
	Μπαμπάνης, Ευάγγελος
	Μπαξεβανάκης, Γρηγόριος
	Μπάρλας, Αθανάσιος
	Μπαρούνης, Δημήτριος
	Μπαχλιτζανάκης, Μιχάλης
	Μπεζιργιάννης, Αντώνιος
	Μπεθάνης, Γεώργιος
	Μπεϊνταρης, Ιωάννης

Paese	Ispettori
	Μπισμπιρούλας, Δημήτριος
	Μπίχας, Βασίλειος
	Μπότσης, Παναγιώτης
	Μπουζουνιεράκης, Νικόλαος
	Μπουραζάνης, Ιωάννης
	Μπραουδάκης, Γεώργιος
	Μπρεζάτης, Ευάγγελος
	Μυλωνά, Ελένη
	Νάκη, Νικολέτα
	Νικολόπουλος, Ασημάκης
	Νικολόπουλος, Παναγιώτης
	Νταφούλης, Γεώργιος
	Ντέλλας, Ευάγγελος
	Οικονομάκος, Ιωάννης
	Ουζουνόγλου, Ραλλού
	Παναγιώτου, Στυλιανός
	Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος
	Παπανώτας, Γεώργιος
	Παράβαλος, Φαίδωνας
	Παρδάλης, Αριστοτέλης
	Πασχαλάκης, Χρήστος
	Πατεράκης, Γεώργιος
	Πατίλας, Κωνσταντίνος
	Πέγιος, Γεώργιος
	Πετροπούλου, Βασιλική
	Πέττας, Κωνσταντίνος
	Πιπιγκάκης Νικόλαος
	Πλατής, Κωνσταντίνος
	Πολιτίδης, Νικόλαος
	Ρηγούλης, Ζαχαρίας
	Σαραντάκος, Ιωάννης
	Σαραντίδης, Ιωάννης
	Σηφάκης, Μιχαήλ
	Σιάρμπας, Στυλιανός
	Σιγανός, Εμμανουήλ
	Σιολτζίδης, Σταύρος

Paese	Ispettori
	Σκαλίμης, Ευστάθιος
	Σκυλοδήμος, Βασίλειος
	Σλανκίδης, Βασίλειος
	Σλιαράς, Αργύριος
	Σταματελάτος, Σπυρίδων
	Σταυρινουδάκης, Νικόλαος
	Σταυρουλάκης, Γεώργιος
	Στελιάτος, Δημήτριος
	Στουπάκης, Μάριος
	Στουπάκης, Μιχαήλ
	Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος
	Σωτηροπούλου, Ελένη
	Ταφειάδης, Νικόλαος
	Τετράδη, Γεωργία
	Τζεσούρης, Γεώργιος
	Τζιόλας, Ιωάννης
	Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος
	Τρίχας, Χρήστος
	Τσαγκάρης, Θεόφιλος
	Τσανδήλας, Παναγιώτης
	Τσαπατσάρης, Νικόλαος
	Τσαχπάζης, Δημήτριος
	Τσέλης, Ανδρέας
	Τσιμηρικά, Αγγελική
	Τσιούκας, Γεώργιος
	Φίλιππα, Ευαγγελία
	Φλωράκης, Νικόλαος
	Φραγκούλης, Ιωάννης
	Φραζής, Εμμανουήλ
	Φρυσούλης, Νικόλαος
	Φωτεινός, Σταμάτιος
	Φωτιάδης, Στέφανος
	Χαριτάκης, Ανδρέας
	Χαριτάκης, Ιωάννης
	Χασανίδης, Γεώργιος
	Χατζηνικήτα, Γεωργία

Paese	Ispettori
	Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος Χρηστέας, Κυριάκος Ψαρογιάννης, Αθανάσιος Ψαρράς, Άγγελος Ψηλός, Κωνσταντίνος
Spagna	Acuña Barros, José Antonio Almagro Carrobles, Jorge Alonso Sánchez, Beatriz Álvarez Gómez, Marco Antonio Amunárriz Emazabel, Sebastián Arteaga Sánchez, Ana Avedillo Contreras, Buenaventura Barandalla Hernando, Eduardo Boy Carmona, Esther Bravo Téllez, Guillermo Calderón Gómez, José Gabriel Carmona Castano Francisco de Borja Carmona Mazaira, Manuel Carro Martínez, Pedro Ceballos Pérez-Canales, Alba Chamizo Catalán, Carlos Climent de Castro, Luis Miguel Cortés Fernández, Natalia Couce Prieto, Carlos Criado Bará, Bernardo De la Rosa Cano, Francisco Javier Del Castillo Jurado, Ángeles Del Hierro Suanzes, Javier Elices López, Juan Manuel Fariña Clavero, Irene Fernández Costas, Antonio Ferreño Martínez, José Antonio Fontán Aldereguía, Manuel Fontanet Domenech, Felipe García Antoni, Mónica García González, Francisco Javier

Paese	Ispettori
	Genovés Ferriols, José Carlos
	Gómez Delgado, Raquel
	Gómez Cayuelas, Carmen
	González Fernández, Manuel A.
	González Fernández, Marta
	Guerrero Claros, María
	Guisado Sancho, María Jesús
	Gundín Payero, Laura
	Iglesias Prada, Juan Antonio
	Jimenez Álvarez, Ignacio
	Lado Codesido, Beatriz
	Lastra Torre, Ruth
	Lestón Leal, Juan Manuel
	López González, María
	Lorenzo Sentis, José Manuel
	Marra-López Porta, Julio
	Martínez González, Jesús
	Martínez Velasco, Carolina
	Mayoral Vázquez, Fernando
	Mayoral Vázquez, Gonzalo
	Mayordomo Montiel, Jaime
	Medina García, Estebán
	Méndez-Villamil Mata, María
	Miranda Almón, Fernando
	Munguia Corredor, Noemi
	Ochando Ramos, Ana María
	Orgueira Pérez Vanessa
	Ortigueira Gil, Adolfo
	Ossorio González, Carlos
	Ovejero González, David
	Pérez González, Virgilio
	Perujo Dávalos, Florencio
	Piñón Lourido, Jesús
	Ponte Fernández, Gerardo
	Prieto Estévez, Laura
	Ríos Cidrás, Manuel

Paese	Ispettori
	Ríos Cidrás, Xosé Rodríguez Bonet, Jordi Rodríguez Moreno, Alberto Rodríguez Muñiz, José Manuel Rueda Aguirre, Luzdivina Ruiz Gómez, Sonia Rull Del Águila, Laura Saavedra España, Jesús Sáenz Arteché, Idoia Sánchez Sánchez, Esmeralda Santalices López, Marta Santas Barge, Verónica Santos Pinilla, Beatriz Sendra Gamero, M <sup>a</sup> Esther Serrano Sánchez, Daniel Sieira Rodríguez, José Tenorio Rodríguez, José Luis Torre González, Miguel A. Tubío Rodríguez, Xosé Valcarce Arenas, Paula Isabel Vázquez Pérez Ivan Vicente Castro, José Vidal Maneiro, Juan Manuel Yeregui Velasco, Pablo Zamora de Pedro, Carlos
Francia	Allanic, Gilles Arдохain, Michel Baillet, Bertrand Belz, Jean-Pierre Ben Khemis, Patricia Beyaert, Frédéric Bigot, Jean-Paul Boittelle, Catherine Bon, Philippe Bouniol, Anthony Bourbigot, Jean-Marc

Paese	Ispettori
	Cacitti, Raymond
	Caillat, Marc
	Celton, Arnaud
	Ceres, Michel
	Chaigneau, Gaëlle
	Charbonnier, Alexandre
	Cluzel, Stéphane
	Crochard, Thierry
	Croville, Serge
	Curaudeau, Patrick
	Daden, Nicolas
	Dambron, François
	Darsu, Philippe
	Davies, Philippe
	Dechaine, Frédéric
	Deric, William
	Desforges, Jean-Luc
	Desson, Patrick
	Dolou, Claude
	Donnart, Christian
	Ducrocq, Philippe
	Fernandez, Gabriel
	Fortier, Eric
	Fouchet, Michel
	Fournier, Philippe
	Garbe, Steeve
	Gauvain, Benoît
	Gehanne, Laurent
	Gloaguen, Maurice
	Gomez, Sébastien
	Goron, Xavier
	Guillemette, Jean Luc
	Guittet-Dupont, Gaëtan
	Hitier, Sébastien
	Isore, Pascal
	Kersale, Yves

Paese	Ispettori
	Lacombe, Thomas
	Le Berrigaud, Thierry
	Le Corre, Joseph
	Le Cousin, Jean-Luc
	Le Dreau, Gilbert
	Le Mentec, Arnaud
	Lecul, Mathieu
	Legouedec, Loïg
	Lenormand, Daniel
	Lescroel, Yann
	Loarer, Melaine
	Maingraud, Dominique
	Malassigne, Jean-Paul
	Masseaux, Yanick
	Menuge, Gilles
	Moussaron, Hervé
	Moussay, David
	Ogor, Bernard
	Pasquereau, Rebecca
	Peron, Olivier
	Peron, Pascal
	Petit, François
	Potier, Pauline
	Radius, Caroline
	Raguet, José
	Richou, Fabrice
	Robin, Yannick
	Rondeau, Arnold
	Rousselet, Pascal
	Schneider, Frédéric
	Semelin, Gérard
	Serna, Mathieu
	Sottiaux, David
	Trividic, Bernard
	Turquet de Beauregard, Guillaume
	Urvoy, Jonathan

Paese	Ispettori
	Vesque, Arnaud Vilbois, Pierre Villenave, Patrick Villenave, Yorrick
Croazia	Aćimov, Dejan Aunedi, Jurica Bašić, Vicko Brlak, Neda Dolić, Nedjeljko Franceschi, Jenko Jeftimijades, Ivor Kuzmanić Zupan, Andrea Lešić, Lidija Miletić, Ivana Novak, Danijel Paparić, Neven Pupić-Bakrač, Marko Škorjanec, Mario Skroza, Nikica Strinović, Boris Verzon, Nikola Vuletić, Ivo
Italia	Abate, Massimiliano Abbate, Marco Affinita, Enrico Albani, Emidio Ambrosio, Salvatore Annicchiarico, Dario Antonioli, Giacomo Apollonio, Cristian Aprile, Giulio Aquilano, Donato Arena, Enrico Astelli, Gabriele Barraco, Francesco Basile, Giuseppe

Paese	Ispettori
	Basile, Marco
	Battista, Filomena
	Benvenuto, Salvatore Giovanni
	Bernadini, Stefano
	Biondo, Fortunato
	Bizzari, Simona
	Bizzarro, Federico
	Boccoli, Fabrizio
	Bongermino, Onofrio
	Bonsignore, Antonino
	Borghi, Andrea
	Bove, Gian Luigi
	Buccioli, Andrea
	Burlando, Michele
	Caforio, Cosimo
	Caiazzo, Luigia
	Calandrino, Salvatore
	Cambareri, Michelangelo
	Camicia, Ciro
	Cappelli, Salvatore
	Carafa, Simone
	Carini, Vito
	Carta, Sebastiano
	Castellano, Sergio
	Cau, Dario
	Cesareo, Michele
	Chionchio, Alessandro
	Cianci, Vincenzo
	Cignini, Innocenzo
	Clemente, Cosimo
	Colarossi, Mauro
	Colazzo, Massimiliano
	Colucciello, Roberto
	Comuzzi, Alberto
	Conte, Fabio
	Conte, Plinio

Paese	Ispettori
	Corallo, Domenico
	Cormio, Carlo
	Cortese, Raffaele
	Costanzo, Antonino
	Criscuolo, Enrico
	Croce, Aldo
	Cuciniello, Luigi
	Cuscela, Michele
	D'Acunto, Francesco
	D'Agostino, Gianluca
	D'Amato, Fabio
	Dammicco, Luigi
	D'Arrigo, Antonio
	De Crescenzo, Salvatore
	De Pinto, Giuseppe
	De Quarto, Enrico
	Del Monaco, Ettore
	D'Erchia, Alessandro
	De Santis, Antonio
	Di Benedetto, Luigi
	Di Domenico, Marco
	Di Donato, Eliana
	Di Matteo, Michele
	Di Santo, Giovanni
	Doria, Angelo
	D'Orsi, Francesco Paolo
	Errante, Domenico
	Esibini, Daniele
	Esposito, Francesco
	Esposito Robertino
	Fanizzi, Tommaso
	Fava, Antonello
	Ferioli, Debora
	Ferrara, Manfredo
	Fiore, Fabrizio
	Fiorentino, Giovanni

Paese	Ispettori
	Fogliano, Pasquale
	Folliero, Alessandro
	Francolino, Giuseppe
	Fuggetta, Pasquale
	Gallo, Antonio
	Gangemi, Roberto Francesco
	Genchi, Paolo
	Giannone, Giuseppe Claudio
	Giovannone, Vittorio
	Golizia, Pasquale
	Graziani, Walter
	Greco, Giuseppe
	Guida, Giuseppe
	Guido, Alessandro
	Guzzi, Davide
	Iemma, Oreste
	Isaia, Sergio
	L'Abbate, Giuseppe
	La Porta, Santi Alessandro
	Lambertucci, Alessandro
	Lanza, Alfredo
	Leto, Antonio
	Limetti, Fabio
	Lo Pinto, Nicola
	Loggia, Carlo
	Lombardi, Pasquale
	Longo, Pierino Paolo
	Luperto, Giuseppe
	Maggio, Giuseppe
	Magnolo, Lorenzo Giovanni
	Maio, Giuseppe
	Malaponti, Salvatore Francesco
	Mariotti, Massimiliano
	Marrello Luigi
	Martina, Francesco
	Martire, Antonio

Paese	Ispettori
	Mastrobattista, Giovanni Eligio
	Matera, Riccardo
	Messina, Gianluca Gabriele
	Minò, Alessandro
	Monaco, Paolo
	Morelli, Alessio
	Mostacci, Sergio Massimo
	Mugnaini, Dany
	Mule, Vincenzo
	Musella, Stefano
	Nacarlo, Amadeo
	Nardelli, Giuseppe
	Negro, Mirco
	Novaro, Giovanni
	Pagan, Francesco
	Palombella, Fabio Luigi
	Panconi, Federico
	Pantaleo, Cosimo
	Paoletti, Dario
	Paolillo, Francesco
	Patalano, Andrea
	Pepe, Angelo
	Pino, Filippo
	Pipino, Leonardo
	Piroddi, Paola
	Pisano, Paolo
	Piscopello, Luciano
	Pisino, Tommaso
	Poli, Mario
	Porru, Massimiliano
	Postiglione, Vito
	Praticò, Daniele
	Puca, Michele
	Puddinu, Fabrizio
	Puleo, Isidoro
	Quinci, Gianbattista

Paese	Ispettori
	Rallo, Tommaso
	Randis, Orazio Roberto
	Ravanelli, Marco
	Restuccia, Marco
	Romanazzi, Francesco
	Romanazzi, Valentina
	Ronca, Gianluca
	Rossano, Michele
	Russo, Aniello
	Sacco, Giuseppe
	Salce, Paolo
	Sarpi, Stefano
	Sassanelli, Michele
	Schiattino, Andrea
	Scuccimarri, Gianluca
	Sebastio, Luciano
	Siano, Gianluca
	Signanini, Claudio
	Silvia, Salvatore
	Siniscalchi, Francesco
	Soccorso, Alessandro
	Solidoro, Sergio Antonio
	Spagnuolo, Matteo
	Stramandino, Rosario
	Strazzulla, Francesco
	Sufrà, Emanuele
	Tersigni, Tonino
	Tesauro, Antonio
	Tescione, Francesco
	Tesone, Luca
	Tordoni, Maurizio
	Torrisi, Ivano
	Trapani, Salvatore
	Triolo, Alessandro
	Troiano, Primiano
	Tumbarello, Davide

Paese	Ispettori
	Tumminello, Salvatore Turiano, Giuseppe Uopi, Alessandro Vangelo, Pietro Vellucci, Alfredo Vero, Pietro Virdis, Antonio Vitali, Daniele Zaccaro, Giuseppe Saverio Zippo, Luigi
Cipro	Apostolou, Antri Avgousti, Antonis Christodoulou, Lakis Christoforou, Christiana Christou, Nikoletta Flori, Panayiota Fylaktou, Anthi Georgiou, Markella Heracleous, Andri Ioannou, Georgios Ioannou, Theodosios Karayiannis, Christos Konnaris, Kostas Korovesis, Christos Kyriacou, Kyriacos Kyriacou, Yiannos Manitara, Yiannis Michael, Michael Nicolaou, Nicolas Pavlou, George Prodromou, Pantelis Savvides, Andreas
Lettonia	Barsukovs, Vladislavs Brants, Jānis Brente, Elmārs Feldmane, Gundega

Paese	Ispettori
	Freimanis, Marks Gronska, Ieva Holštroms, Artūrs Junkurs, Andris Kalējs, Rūdolfs Kalņiņa, Ingūna Kaptelija, Liene Labzars, Māris Leja, Jānis Naumova, Daina Priediens, Ainārs Pūsilds, Aigars Putniņš, Raitis Smane Jolanta Štraubis, Valērijs Tīģeris, Ģirts Upmale, Sarmīte Vāsbergs, Janis Veide, Andris Veinbergs, Miks
Lituania	Balnis, Algirdas Dambrauskis, Tomas Jonaitis, Arūnas Kairytė, Lina Kazlauskas, Tomas Lendzbergas, Erlandas Vaitkus, Giedrius Zartun, Vitalij
Lussemburgo	non applicabile
Ungheria	non applicabile
Malta	Abela, Claire Attard, Glen Attard, Godwin Baldacchino, Duncan Balzan, Gilbert Borg, Benjamin

Paese	Ispettori
	Borg, Jonathan
	Borg, Robert
	Cachia, Pierre
	Calleja, Martin
	Camilleri, Aldo
	Camilleri, Christopher
	Carabott, Paul
	Caruana, Raymond
	Caruana, Gary
	Caruana, Maria Christina
	Cassar, Gaetano
	Cassar, Jonathan
	Cassar, Lucienne
	Cauchi, David
	Cuschieri, Roderick
	Farrugia, Emanuel
	Farrugia, Omar
	Fenech, Melvin
	Fenech, Paul
	Gatt, Glen
	Gatt, Joseph
	Gatt, Mervin
	Gatt, William
	Grima, Paul
	Micallef, Rundolf
	Muscat, Christian
	Muscat, Simon
	Musu, Matthew
	Piscopo, Christine
	Psaila, Kevin
	Psaila, Mark Anthony
	Sammut, Adem
	Sciberras, Christopher
	Sciberras, Norman
	Seguna, Marvin
	Tabone, Mark

Paese	Ispettori
	Vassallo, Benjamin Vella, Anthony Vella, Charlie Zahra, Dione
Paesi Bassi	Bakker, Jan Bastinaan, Robert W. Beij, Willem H. Boone, Jan Cees de Boer, Meindert de Mol, Gert Dieke, Richard Duinstra, Jacob Freke, Hans Kleczewski-Schoon, Anneke Kleinen, Tom H.J.T.T. Koenen, Gerard C.J. Kraaijenoord, Jaap Kramer, Willem Meijer, Cor Meijer, Willem Miedema, Anco Parlevliet, Koos J.D.L. Ros, Michel Schneider, Leendert van den Berg, Dirk van der Veer, Siemen Velt, Eddy Wijbenga, Arjan J. Wijkhuisen, Eddy Zegel, Gerrit Zevenbergen, Jan
Austria	non applicabile
Polonia	Augustynowicz, Mariusz Bartczak, Tomasz Belej, Konrad Chrostowski, Pawel

Paese	Ispettori
	Dębski, Jarosław
	Domachowski, Marian
	Górski, Marcin
	Jamioł, Waldemar
	Józwiak, Marek
	Kasperek, Stanisław
	Kołodziejczak, Michał
	Konefał, Szymon
	Korthals, Jakub
	Kościelny, Jarosław
	Kowalska, Justyna
	Kozłowski, Piotr
	Kucharski, Tadeusz
	Kunachowicz, Tomasz
	Letki, Paweł
	Lisiak, Agnieszka
	Litwin, Ireneusz
	Łukaszewicz, Paweł
	Łuczkiwicz, Tomasz
	Maciejewski, Maciej
	Mystek, Marcin
	Niewiadomski, Piotr
	Nowak, Włodzimierz
	Pankowski, Piotr
	Patyk, Konrad
	Prażanowski, Krystian
	Sikora, Marek
	Skibior, Sławomir
	Słowinski, Roman
	Smolarski, Łukasz
	Sokołowski, Paweł
	Stankiewicz, Marcin
	Szumicki, Tomasz
	Tomaszewski, Tomasz
	Trzepacz, Michał
	Wereszczyński, Leszek

Paese	Ispettori
	Wiliński, Adam Zacharzewski, Dawid Zięba, Marcin
Portogallo	Albuquerque, José Brabo, Rui Canato, Francisco Cabeçadas, Paula Coelho, Alexandre Diogo, João Escudeiro, João Ferreira, Carlos Fonseca, Álvaro Matos, André Moura, Nuno Pedroso, Rui Quintans, Miguel Silva, António Miguel
Romania	Bârsan, Marilena Bucatos, Radu Chiriac, Marian Coșolencu, Radu Ghergișan, Cristinel George Larie, Gabriel Novac, Vasile Rusu, Laurențiu Serștiuc, Mihai Dorin Țăranu, Sorin
Slovenia	Smoje, Robert Smoje, Vinko
Slovakia	non applicabile
Finlandia	Heikkinen, Pertti Hiltunen, Jouni Koivisto, Kare Komulainen, Unto Koskinen, Aki Lähde, Jukka

Paese	Ispettori
	Leskinen, Jari Linder, Jukka Moilanen, Jouko Nousiainen, Kyösti Pyykönen, Pekka Ruotsalainen, Eeva Savola, Petri Sundqvist, Lars Suominen, Ari Suominen, Paavo Ulenius, Niklas Vanninen, Vesa
Svezia	Åberg, Christian Ahnlund, Jenny Almström, Petter Andersson, Karin Andersson, Per-Olof Andersson, Per-Olof Vidar Andersson, Roger Antonsson, Jan-Eric Bäckman, Johan Baltzer, Martin Bergman, Daniel Bjerner, Martin Borg, Calle Brännström, Lennart Cardell, Christina Carlsson, Christian Dagbro, Carina Englund, Raymond Erlandsson, Björn Falk, David Frejd, Maud Fristedt, David Göransson, Roger Hansson, Erling

Paese	Ispettori
	Hartman Bergqvist, Désirée
	Havh, Johan
	Hedman, Elin
	Hellberg, Stefan
	Hellqvist, Johan
	Holmer, Johanna
	Hortlund, David
	Höglund, Jan
	Jakobsson, Magnus
	Jansson, Anders
	Jeppsson, Tobias
	Johansson, Daniel
	Johansson, Klas
	Johansson, Thomas
	Jönsson, Dennis
	Joxelius, Paul
	Karlsson, Kent
	Kempe, Clas
	Kjällgren, Curt
	Koivula, Mikael
	Kurtsson, Morgan
	Laine, Sirpa
	Larsson, Mats
	Lilja, Filip
	Lindström, Jakob
	Lindved, Martin
	Lundh, Emelie
	Lundkvist, Mats
	Lundqvist, Annica
	Malmström, John
	Martini, Martin
	Mattson, Olof
	Montan, Anders
	Nilsson, Pierre
	Nilsson, Stefan
	Nyberg, Linda

Paese	Ispettori
	Näsman, Lars Olson, Magnus Olsson, Kenneth Olsson, Lars Penson, Lena Persson, Göran Persson, Mats Peterson, Jan Petterson, Joel Petterson, Johan Philipsson, Gunnar Piltonen, Janne Podsedkowski, Zenek Rendahl, Malin Reuterljung, Thomas Rinaldo, Joakim Rönnlund, Agneta Sjödin, Ronny Snäckerström, Leif Stålnacke, Erik Strandberg, Magnus Stührenberg, Björn Sundberg, Andreas Sundberg, Patrick Svärd, Lars-Erik Svensson, Rutger Svensson, Tony Timan, Hans Toresson, Martin Turesson, Andreas Uppman, Kerstin Werner, Lars Westerlund, Emma Westmark, Zineth Wilson, Pierre
Regno Unito	Adamson, Gary Alexander, Stephen

Paese	Ispettori
	Anderson, Reid
	Ashby, Peter
	Bailey Roberta
	Barclay, Michael
	Barrow, Charlie
	Bell, Stuart
	Bennett, Neil
	Billing, Mark
	Billson, Carol
	Bland, Darren
	Bourne, Adam
	Bowers, Claire
	Boyce, Sean
	Broad, James
	Brough, Derek
	Bruce, John
	Caldwell, Mark
	Campbell, Colin
	Campbell, Iain
	Campbell, Jonathan
	Campbell, Murray
	Clark, Craig
	Cook, David
	Corner, Nigel
	Cowan, Christopher
	Craig, Ian
	Craig, Stephen
	Critchlow, Amy
	Croucher, Tim
	Crowe, Michael
	Cunningham, George
	Davis, Danielle
	Dawkins, Matthew
	Dawson, Liam
	Deadman, Ross

Paese	Ispettori
	Dewing, Will
	Dixon-Lack, Emma
	Douglas, Sean
	Draper, Peter
	Dunkerely, Sabrina
	Ebby, Jim
	Eccles, David
	Ellison, Peter
	Elson, Carley
	Evans, David
	Farbridge, Joshua
	Faulds, Mike
	Fenwick, Peter
	Ferguson, Adam
	Ferguson, Simon
	Ferrari, Richard
	Filewod, Roger
	Fitzpatrick, DeeAnn
	Fletcher, Norman
	Fletcher, Paul
	Flint, Toby
	Fordham, Philip
	Ford-Keyte, Graham
	Foster, Pam
	Foy, Jacqueline
	Fraser, Uilleam
	Fullerton, Gareth
	Furniss, Sam
	Gibson, Philip
	Gillett, David
	Gooding, Colin
	Goodwin, Aaron
	Gough, Callum
	Graham, Chris
	Gray, Neil
	Gregor, Stuart

Paese	Ispettori
	Griffin, Stuart
	Griffiths, Greg
	Harradine, Sam
	Hamilton, Ian
	Harris, William
	Hay, David
	Hay, John
	Hazeldine, Oliver
	Henning, Alan
	Hepburn, Ian
	Hepburn, Jim
	Hepples, Stephen
	Hewitt, Richard
	Higgins, Frank
	Hill, Katie
	Holbrook, Joanna
	Howarth, Dan
	Hudson, John
	Hughes, Greta
	Irish, Rachel
	John, Barrie
	Johnson, Matthew
	Johnson, Paul
	Johnston, Steve
	Johnston, Isobel
	Kelly, Kevin
	Kemp, Gareth
	Laird, Iain
	Lander, Ben
	Law, Garry
	Legge, James
	Lindsay, Andrew
	Lister, Jane
	Livingston, Andrew
	Lockwood, Mark
	MacCallum, Archie

Paese	Ispettori
	MacEachan, Iain
	MacGregor, Duncan
	MacIver, Roderick
	MacLean, Paula
	MacLean, Robin
	Marshall, Phil
	Mason, Liam
	Mason, Rachel
	Mason, Roger
	Matheson, Louise
	McAlister, Gerald
	McBain, Billy
	McCaughan, Mark
	McComiskey, Stephen
	McCowan, Alisdair
	McCrindle, John
	McCubbin, Stuart
	McCusker, Simon
	McHardy, Adam
	McKay, Andrew
	McKenzie, Gregor
	McKeown, Nick
	McMillan, Robert
	McQuillan, David
	Merrilees, Kenny
	Milligan, David
	Mills, John
	Mitchell, Hugh
	Mitchell, John
	Morris, Chris
	Morrison, Donald
	Muir, James
	Mynard, Nick
	Nelson, Paul
	Newlands, Andrew
	O'Hare, Jonathon

Paese	Ispettori
	Owen, Gary
	Page, Chris
	Parr, Jonathan
	Pateman, Jason
	Paterson, Craig
	Paterson, Kelly
	Paton, Robert
	Perry, Andrew
	Phillips, Michael
	Pole, Mark
	Poulding, Daniel
	Preece, David
	Pringle, Geoff
	Quinn, Barry
	Raine, Katherine
	Ray, Daniel
	Reeves, Adam
	Reid, Adam
	Reid, Ian
	Reid, Peter
	Rendall, Colin
	Renwick, Lee
	Rhodes, Glen
	Richardson, David
	Richens, Scott
	Riley, Joanne
	Roberts, Joel
	Roberts, Julian
	Robertson, Tom
	Robinson, Neil
	Routlege, Piers
	Rylah, Joshua
	Scarrf, David
	Sharp, Chris
	Skelton, Richard
	Skillen, Damien

Paese	Ispettori
	Smart, Barrie
	Smith, Don
	Smith, Matthew
	Smith, Pam
	Sooben, Jeremy
	Steele, Gordon
	Stipetic, John
	Strang, Nicol
	Stray, Sloyan
	Styles, Mario
	Sutton, Andrew
	Taylor, Mark
	Templeton, John
	Thain, Marc
	Thompson, Dan
	Thompson, Gerald
	Thompson, Luke
	Turnbull, James
	Turner, Alun
	Turner, Patrick
	Tyack, Paul
	Wardle, Daniel
	Ward, Daniel
	Ward, Mark
	Warren, John
	Watson, Stacey
	Watt, Barbara
	Watt, James
	Wellum, Neil
	Wensley, Phil
	Weychan, Paul
	Whelton, Karen
	Whitby, Phil
	White, Clare
	Wilkinson, Dave
	Williams, Carolyn

Paese	Ispettori
	Williams, Justin Wilson, Tom Windebank, James Wood, Ben Worsnop, Mark Wright, Nicholas Young, Ally Young, James Yuille, Derek
Commissione europea	Alález Pons, Ester Casier, Maarten Goldmanis, Edgars Griffin, Robert Janiak, Katarzyna Janakakis, Marta Jury, Justine Kelterbaum, Richard Lansley, Jon Libioulle, Jean-Marc Linkute, Ula Markovic, Laurent Mitrakis, Nikolaos Martins E Amorim, Sergio Luis Nordstrom, Saba Pagliarani, Giuliano Peyronnet, Arnaud Rodriguez Alfaro, Sebastian Scalco, Silvia Schutyser, Frederik Serna, Matthieu Skountis, Vasileios Skrey, Hans Spezzani, Aronne Stulgis, Maris Van den Bossche, Koen

Paese	Ispettori
	Verborgh, Jacques Wolff, Gunnar
Agenzia europea di controllo della pesca	Allen, Patrick Cederrand, Stephen Chapel, Vincent De Almeida Pires, Maria Teresa Del Hierro, Belén Del Zompo, Michele Dias Garçao, José Fulton, Grant Lesueur, Sylvain Mueller, Wolfgang Papaioannou, Themis Pinto, Pedro Quelch, Glenn Roobrouck, Christ Sorensen, Svend Spaniol, Petra Stewart, William Tahon, Sven

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/646 DELLA COMMISSIONE****del 23 aprile 2015****a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° aprile 2014 l'Irlanda ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se due prodotti costituiti da colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine siano biocidi ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite il primo prodotto scioglie i fanghi organici, riduce i livelli di solfuro di idrogeno e di azoto ammoniacale e depura le acque di stagni e lagune, mentre il secondo accelera l'ossidazione biologica dei rifiuti solidi organici e la biodegradazione, migliora l'efficienza della digestione aerobica, riduce i fanghi organici sul fondo di laghi, stagni e sistemi di raccolta delle acque reflue, e riduce la produzione di gas maleodoranti.
- (3) L'effetto collaterale di detti prodotti consiste nella riduzione dello sviluppo algale nei corpi idrici, ma essi non sono destinati a tale scopo, né è stata affermata la possibilità di usarli a tal fine.
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, sono biocidi solo i prodotti il cui scopo è distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici, ad essere immesse sul mercato soltanto a tal fine e il cui effetto collaterale è la riduzione dello sviluppo algale nei corpi idrici senza che siano destinate a tale scopo, non costituiscono biocidi ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.





ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**